

Raee, eco-contributo visibile

I produttori possono continuare con l'indicazione ad hoc

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Produttori e distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddette «Aee») potranno continuare a indicare in modo visibile agli acquirenti, tenendo il relativo importo separato dal prezzo, l'eco-contributo che essi pagano per la gestione dei beni una volta giunti a fine vita (ossia diventati «Raee», rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

La visible fee. Mediante la diretta novella del provvedimento madre in materia (il dlgs 151/2005) la legge di conversione del dl 1/2013 approvata in via definitiva il 22 gennaio 2013 ha infatti abrogato il termine (coincidente con il 13 febbraio 2013) fino al quale il contributo finalizzato a coprire i costi di recupero, trattamento e riciclaggio dei cd. Raee «storici» provenienti dai nuclei domestici (ossia dei rifiuti derivanti dalle Aee di uso non professionale immesse sul mercato fino al 13 agosto 2005) può essere indicato esplicitamente, confermando così la natura di visible fee (compenso visibile) di tale corrispettivo. Il dlgs 151/2005, lo ricordiamo, prevede a monte un meccanismo di ripartizione dei costi per la gestione dei Raee sia domestici che professionali.

In particolare, il dlgs 151/2005 individua nei produttori di Aee i soggetti tenuti alla copertura dei costi di gestione dei Raee domestici, lasciando loro la facoltà di traslarli sugli acquirenti di apparecchiature e statuendo la possibilità, per i soli Raee storici, di indicare in modo separato dal costo dei nuovi beni il sovrapprezzo per la gestione dei rifiuti (ossia, l'eco-contributo in parola, da cui il termine «visible fee») ma vietando tale visibilità per gli altri Raee (ossia quelli derivanti da Aee commercializzate dopo il 13 agosto 2005).

In relazione ai costi di gestione dei Raee «professionali», il dlgs 151/2005 pone invece a carico dei detentori quelli per la gestione dei rifiuti storici conferiti ai gestori senza acquisto di nuove ed analoghe Aee, lasciando sui produttori di Aee quelli per la gestione di Raee «nuovi».

Raee, le novità all'orizzonte. Proprio sulla gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici, e relativi costi, rilevanti novità arriveranno per gli operatori della filiera mediante il recepimento della nuova direttiva in materia (la 2012/19/Ue).

Le novità in vigore e quelle in arrivo	
«Eco-contributo» Raee	<ul style="list-style-type: none">• Produttori e distributori di Aee possono continuare ad indicare in modo visibile il contributo per la gestione dei Raee domestici «storici» dovuto dall'acquirente di nuove apparecchiature. <p>Fonte: legge di conversione del dl 1/2013 (approvata in via definitiva il 22 gennaio 2013).</p>
Dichiarazione «Mud»	<p>Entro il 30 aprile 2013:</p> <ul style="list-style-type: none">• produttori e importatori di «Aee» devono comunicare alle Ccia beni immessi sul mercato e rifiuti gestiti nel 2012;• responsabili di impianti gestione Raee devono comunicare alle Ccia i dati relativi a rifiuti gestiti nel 2012. <p>Fonte: Dpcm 20 dicembre 2012; dlgs 151/2005; dlgs 152/2006.</p>
Gestione Raee	<ul style="list-style-type: none">• Allargamento dal «one on one» al «one on zero» dell'obbligo di ritiro dei Raee domestici da parte dei distributori di nuove Aee.• Innalzamento delle percentuali minime di raccolta differenziata e recupero di Raee da assicurare a livello nazionale. <p>Fonte: direttiva 2012/19/Ue (da recepire entro il 14 febbraio 2014).</p>
Produzione Aee	<ul style="list-style-type: none">• Ulteriore restrizione nell'uso di sostanze pericolose nella fabbricazione di Aee.• Aumento degli obblighi di informazione di produttori, importatori e distributori di Aee lungo la filiera di commercializzazione dei beni. <p>Fonte: direttiva 2011/65/Ce (in corso di recepimento; termine scaduto il 2 gennaio 2013).</p>

In base al provvedimento comunitario in parola (destinato a sostituire l'attuale direttiva 2002/96/Ce, sulla quale è fondata il dlgs 151/2005, e da recepire entro il 14 febbraio 2014) l'attuale obbligo di ritiro gratuito delle Aee usate da parte dei distributori di nuove apparecchiature domestiche dovrà passare dal sistema «one on one» (ritiro solo dietro acquisto di analogo bene da parte del consumatore) a quello «one on zero» (ritiro dell'usato conferito dal consumatore anche senza corrispettivo acquisto

di prodotto equivalente). La direttiva 2012/19/Ue, in particolare, impone l'obbligatorietà del ritiro «one on zero» a carico di tutti i negozi al dettaglio con superficie di vendita uguale o superiore ai 400 metri quadrati ed in relazione ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da nuclei domestici di «piccolissime dimensioni» (ossia in-

feriori a 25 centimetri esteriori), stabilendo una deroga a favore dei soli operatori che riusciranno a dimostrare l'esistenza di regimi di raccolta alternativa altrettanto efficaci.

Altra novità traghettata dalla direttiva 2012/19/Ue

sarà l'aumento delle percentuali minime di raccolta differenziata e di recupero di Raee da assicurare a livello nazionale, percentuali che dovranno salire dalle attuali 70/80% fino all'85%.

Aee, le novità «imminenti». Se per l'allineamento del dlgs 151/2005 alle nuove regole sui Raee previste dalla direttiva 2012/19/Ue il conto alla rovescia prevede ancora 12 mesi di tempo, è invece scaduto lo scorso 2 gennaio 2013 il termine per il recepimento della parallela direttiva 2011/65/Ce sulla fabbricazione di Aee. Tale direttiva, dettata in sostituzione della direttiva 2002/96/Ce (a suo tempo recepita tramite il citato dlgs 151/2005 insieme alla 2002/96/Ce sui Raee), impone un allargamento del divieto di commercializzazione delle apparecchiature contenenti determinate sostanze pericolose e un parallelo ampliamento degli obblighi burocratici per fabbricanti, importatori e distributori dei beni in questione.

Il futuro provvedimento nazionale di attuazione del quale vi è traccia nella delega al governo prevista dalla legge comunitaria 2011, approvata lo scorso 2 febbraio dalla camera dei deputati e attualmente all'esame del senato) dovrà in particolare recepire tre importanti meccanismi previsti dalla direttiva: allargamento della definizione di Aee (e dunque del campo di applicazione delle regole per la loro fabbricazione) a qualsiasi apparecchiatura che dipende da correnti elettriche o campi elettromagnetici per espletare «almeno una» delle funzioni previste ed ai relativi pezzi di ricambio; divieto di utilizzo delle

sostanze pericolose bandite dalla disciplina sulle sostanze chimiche recata dal regolamento Ce n. 1907/2006 («disciplina Reach»); upgrade del sistema informativo sulla produzione delle Aee, mediante l'obbligo per fabbricanti, importatori e distributori di garantire lungo tutta la filiera dei beni l'accesso a documentazione tecnica, dichiarazioni di conformità e identificazione seriale delle apparecchiature commercializzate.